Diego Vecchiato\*

## La promozione internazionale del diritto alla pratica dello sport

L'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1976 sancisce il riconoscimento, da parte degli Stati aderenti, del diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che egli sia in grado di conseguire.

All'articolo 13 dello stesso Patto gli Stati aderenti riconoscono il diritto di ogni persona all'istruzione ed individuano una serie di misure atte ad assicurare la piena attuazione di tale diritto, di cui viene dichiarata la fondamentale importanza

ai fini del pieno sviluppo della personalità umana.

Tra le attività umane cui nel corso dei secoli è stata attribuita una grande rilevanza per il consolidamento del benessere psico-fisico dell'individuo va certamente inclusa la pratica dello sport: essa è stata inserita a pieno titolo nell'ambito di diversi sistemi educativi, a motivo della sua riconosciuta importanza per la formazione globale della persona umana.

Già nel IV secolo a.C., il medico Icco da Taranto individuava nella ginnastica un'efficace strumento per l'educazione del fisico e della personalità dell'individuo; nel II secolo d.C., Claudio Galeno, medico dell'imperatore Marco Aurelio, definiva la ginnastica un'arte, e nel Rinascimento Girolamo Mercuriale dava al suo

famoso trattato di medicina in sei volumi il titolo "De arte gymnastica".

Thomas Arnold, rettore del College di Rugby, e codificatore dello sport che da esso prende il nome, poneva nella massima evidenza il valore della pratica sportiva nell'educazione della gioventù; da parte sua il Presidente degli Stati Uniti Theodoro Roosvelt fu un convinto sostenitore della più ampia diffusione dello sport quale importante strumento di integrazione delle classi socialmente svantaggiate.

In anni recenti, oltre ai singoli governi nazionali, alla promozione dell'educazione fisica e dello sport hanno in misura crescente rivolto la loro attenzione

anche le più importanti Organizzazioni internazionali.

Tra queste, un ruolo di primo piano è svolto dal Consiglio d'Europa, che fin dal 1966, nel quadro della sua azione tesa alla promozione dello sviluppo culturale della società europea, formulava per la prima volta il concetto di "Sport

<sup>\*</sup> Diplomato Isef, esperto in politiche sportive, campione nazionale di atletica leggera.

per tutti", finalizzandolo all'estensione al maggior numero di cittadini europei dei

benefici derivanti dalla pratica sportiva.

In seguito, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sollecitava, con la Raccomandazione 588 del 1970, la costituzione di adeguate strutture per il coordinamento delle politiche nazionali di promozione dello sport, e con la Raccomandazione 682 del 1972 poneva le basi per l'elaborazione di un "Carta europea dello sport per tutti".

Tale Carta vedeva la luce in occasione della 1ª Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, svoltasi a Bruxelles il 20 e 21 Marzo 1975, e veniva successivamente adottata, con la Risoluzione 76/41 del 1976, dal Comitato

dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Con la "Carta europea dello sport per tutti" il Consiglio fissava una serie di principi mediante la cui attuazione doveva essere garantito a tutti i cittadini europei il diritto alla pratica dello sport, nella consapevolezza dell'importanza assunta dal fenomeno sportivo, dei suoi sempre più stretti ed articolati rapporti con la cultura, la politica e l'economia, della sua efficacia quale strumento educativo e di integrazione sociale.

Sempre nel 1975 veniva inoltre istituito il Consiglio per lo Sviluppo dello Sport (C.D.S.), divenuto in seguito Comitato Direttivo per lo Sviluppo dello Sport (C.D.D.S.), struttura creata appositamente per l'elaborazione e la realizzazione dei programmi di cooperazione sportiva europea, e della quale fanno parte con pari dignità i delegati dei governi dei paesi aderenti al Consiglio d'Europa e i rappresentanti delle organizzazioni sportive nongovernative europee.

Negli anni successivi all'adozione della Carta, il Consiglio d'Europa, ai fini della realizzazione dei principi in essa contenuti, ha promosso con particolare impegno il coordinamento delle politiche sportive dei paesi membri e la collabora-

zione tra i governi nazionali e le organizzazioni sportive nongovernative.

In anni recenti una crescente attenzione è stata poi rivolta dal Consiglio allo sviluppo di più intensi rapporti di cooperazione con gli altri Organismi internazionali impegnati, sia pure in ambiti diversi, nella promozione e diffusione dello sport; tra questi vanno ricordati il Comitato Internazionale Olimpico (CIO), con il quale sono stati, in particolare, promossi interventi comuni contro l'apartheid nello sport, e per una più ampia partecipazione degli atleti dei Paesi in via di sviluppo alle manifestazioni sportive internazionali, e l'Unesco, che il 21 Novembre 1978 ha adottato la «Carta internazionale per l'educazione fisica e lo sport», i cui principi fondamentali richiamano quelli della "Carta europea dello sport per tutti".

L'azione del Consiglio d'Europa ha certamente contribuito in modo determinante alla diffusione della pratica sportiva in tutti i paesi ad esso aderenti.

Molto tuttavia rimane ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dello sport quale mezzo di promozione della persona umana.

A tale proposito, nel corso degli anni '80, il Consiglio ha preso particolarmente in considerazione la diffusione delle attività sportive tra le persone socialmente svantaggiate, quali gli anziani, gli immigrati, gli handicappati, i detenuti, per

i quali lo sport viene ad essere un importante mezzo di integrazione sociale.

L'azione del Consiglio d'Europa è stata poi incisivamente rivolta alla tutela dei valori etici dello sport, la cui enorme espansione non ha prodotto effetti solamente positivi, come è dimostrato dal verificarsi di episodi di violenza che hanno avuto luogo in occasione di importanti manifestazioni sportive, e dall'esten-

dersi del ricorso a sostanze dannose per la salute degli atleti, al fine del miglioramento delle loro prestazioni sportive ("doping").

Entrambi questi fenomeni possono compromettere seriamente i principi etici su cui si fonda lo sport, che, come è indicato anche all'articolo 1 della Carta Olimpica, deve tendere allo sviluppo delle qualità fisiche e morali dell'individuo.

L'articolo 1 della Carta Olimpica individua inoltre tra le finalità principali dello sport quelle di educare a sentimenti di mutua amicizia e comprensione, e di contribuire al rafforzamento di rapporti di pace e collaborazione tra i popoli.

In un recente passato tali principi sono stati purtroppo disattesi anche in occasione dei Giochi Olimpici, segnati da ripetuti boicottaggi determinati dal prevalere degli interessi contrapposti degli Stati su quelli del movimento sportivo internazionale.

Questo però non deve far pensare che sarebbe preferibile che i governi nazionali non fossero interessati al fenomeno sportivo, in nome di una malintesa autonomia dello sport, che non deve certo significare separazione dal contesto politico, economico e culturale in cui esso si colloca.

I governi nazionali devono invece continuare a rivolgere, assieme agli organismi nongovernativi interessati, una grande attenzione alla promozione dello sport, valorizzandone sempre più gli aspetti per cui esso è in grado di contribuire in misura rilevante alla promozione della persona umana e al consolidamento del

dialogo e della comprensione tra i popoli.

Gli interventi che a tal fine saranno organizzati da governi ed organismi nongovernativi, dovranno, per poter avere la massima efficacia, essere coordinati dalle Organizzazioni internazionali operanti su scala mondiale e regionale, anche prendendo a modello l'azione fin qui svolta dal Consiglio d'Europa, che ha dato ai paesi ad esso aderenti comuni punti di riferimento per lo sviluppo delle rispettive politiche nazionali di promozione dello sport.